

tare e dell'Arma dei carabinieri e i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali rilasciate alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, accertati alla data del 31 gennaio 2024;

Vista altresì, la nota prot. 97413 del 27 marzo 2024, con la quale il comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso i dati relativi alla forza effettiva della Guardia di finanza e i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali rilasciate alle APCSM, accertati alla data del 31 gennaio 2024;

Considerato che le note in premessa il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della certificazione dei dati e della sottoscrizione della relativa documentazione con ciascuna APCSM, hanno inviato i dati relativi alla rappresentatività ai sensi del richiamato art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Ritenuto di doversi procedere alla individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024;

Sentiti il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri per il triennio 2022-2024

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale dell'Arma dei carabinieri sono le seguenti:

Sindacato italiano militari Carabinieri - SIM CC;

Unione sindacale italiana Carabinieri - USIC;

Pianeta sindacale Carabinieri assieme - PSC Assieme;

Associazione sindacale Carabinieri - UNARMA;

Nuovo sindacato Carabinieri - NSC;

Sindacato italiano unitario lavoratori Carabinieri - SIUL CC;

Unione sindacale militare interforze associati - USMIA.

Art. 2.

Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale della Guardia di finanza per il triennio 2022-2024

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale della Guardia di finanza sono le seguenti:

Unione sindacale italiana finanzieri (U.S.I.F.);

Sindacato nazionale finanzieri - CGS (Si.Na.Fi. - C.G.S.);

Sindacato italiano lavoratori finanzieri (S.I.L.F.).

Art. 3.

Cessazione delle funzioni della rappresentanza militare e dei relativi organi ai sensi dell'art. 19 della legge 28 aprile 2022, n. 46, e dell'art. 2257, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2024

Il Ministro: ZANGRILLO

24A01816

DECRETO 29 marzo 2024.

Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo», che ha previsto la costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

Visto in particolare, l'art. 11, comma 3, della predetta legge 28 aprile 2022, n. 46, che stabilisce che la delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è individuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto altresì, l'art. 19 della predetta legge 28 aprile 2022, n. 46, che stabilisce che i delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto



del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 3, lettera *b*), della predetta legge n. 46 del 2022, ovvero del presente decreto;

Visto l'art. 2257, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabiliscono, che a decorrere dalla data di cui al presente decreto gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della medesima legge n. 46 del 2022»;

Visto l'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», che stabilisce nel quattro per cento la quota percentuale di iscritti ai fini del riconoscimento della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e nel tre per cento quella relative ad associazioni costituite da militari appartenenti a due o più forze armate;

Visto l'art. 2257-ter, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, al comma 2, dispone che «Le quote percentuali di iscritti previste dall'art. 1478, comma 1, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni, decorrenti dal 27 maggio 2022;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dal 27 maggio 2022 e per i successivi quattro anni.»;

Visto l'art. 1479 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che «Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che prevede che la «delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale inter-

forze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con legge 27 novembre 2023, n. 170, che dispone che «Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'art. 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è prorogato al 31 gennaio 2024.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al senatore Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la Pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Vista la nota prot. M_D A3DFB29 REG2024 0015845 del 25 marzo 2024, con la quale il Ministero della difesa ha trasmesso i dati relativi alla forza effettiva dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri e i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali rilasciate alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, accertati alla data del 31 gennaio 2024;

Considerato che il Ministero della difesa, con la nota in premessa, all'esito della certificazione dei dati e della sottoscrizione della relativa documentazione con ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari, ha inviato i dati relativi all'accertamento della rappresentatività ai sensi del richiamato art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Ritenuto di doversi procedere alla individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024;

Sentito il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024.


1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale dell'Esercito italiano sono le seguenti:

Organizzazione sindacale italiana dei militari - ITAMIL;

Sindacato italiano autonomo militari organizzato Esercito - SIAMO EI;

Associazione sindacale dei professionisti militari italiani - ASPMI;

Libera Rappresentanza dei Militari - LRM;



Unione sindacale militare interforze associati - USMIA;
Sindacato autonomo dei militari - SAM.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale della Marina militare sono le seguenti:

Sindacato nazionale Marina - SINAM;
Sindacato italiano militari Marina - SIM MM;
Unione sindacale militare interforze associati - USMIA.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale del personale dell'Aeronautica militare sono le seguenti:

Associazione militari uniti in sindacato Aeronautica - AMUS AM;
Unione sindacale delle associazioni militari Aeronautica - USAMI AM;
Sindacato Aeronautica militare - SIAM;
Sindacato unitario lavoratori militari - SIULM.

Art. 2.

Cessazione delle funzioni della rappresentanza militare e dei relativi organi ai sensi dell'art. 19 della legge 28 aprile 2022, n. 46 e dell'art. 2257, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano di svolgere le relative funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 marzo 2024

Il Ministro: ZANGRILLO

24A01817

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cincocaina cloridrato, «Cincocaina Cloridrato Allergeaze».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 78 del 27 marzo 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CINCOCAINA CLORIDRATO ALLERGEAZE, le cui caratteristiche sono ripilotate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette *Eti*, parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Smartpractice Europe GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Greven, Bovemannstrabe 8, 48268, Germania (DE).

Confezione: «5 % unguento» 1 siringa preriempita in PP da 4,7 g (5 ml) - A.I.C. n. 050912017 (in base 10) 1JKQSK (in base 32).

Principio attivo: cincocaina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

SmartPractice Europe GmbH - Bövemannstr. 8, 48268 Greven, Germania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: USPL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dallo specialista allergologo/immunologo clinico, dermatologo, specialista in medicina del lavoro.

Stampati

In ottemperanza all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'Azienda è dispensata dall'obbligo di redigere l'etichetta

del confezionamento primario e il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Resta fermo l'obbligo, invece, di redigere in lingua italiana l'etichetta del confezionamento secondario, secondo quanto previsto dall'art. 80, commi 1 e 3, del medesimo decreto. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01751

